



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A LIBERO MERCATO DI UN APPARTAMENTO NELLA PALAZZINA DI PROPRIETA' UBICATA IN VERONA, PIAZZETTA SCALA N. 4.

P.G. 223/2024

1. PREMESSE

In esecuzione della Delibera n°02 del 01/02/2024, d'immediata esecutività

**si rende noto che
il giorno 20 febbraio 2024 alle ore 12:00**

presso la sede Legale/Amministrativa degli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale, Via Carso n° 9 (piano primo – Sala Consiglio) si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste ed alla conseguente individuazione della miglior offerta per l'assegnazione in locazione, con contratto "libero" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 431/1998, di un appartamento sito in Verona, piazzetta Scala n. 4, censito al N.C.E.U. del Comune di Verona al foglio 162, mappale 354, sub 12, categoria A/2, rendita € 994,18 costituito da n. 5 vani oltre accessorio cantina (ubicata nel seminterrato).

- **Il canone a base d'asta è fissato in annui € 11.640,00** (undicimilaseicentoquaranta virgola zero) corrispondenti a mensili € 970,00 (novecentosettanta virgola zero);
- **la cauzione è pari a tre mensilità del canone;**
- **il reddito minimo di provenienza certa è fissato in € 34.920,00** (trentaquattromilanovecentoventi virgola zero).

Oltre il canone sono a carico del conduttore le spese condominiali e gli oneri accessori.

Il reddito minimo è stato calcolato moltiplicando per tre il valore del canone di locazione annuale posto a base di gara. **La consistenza** dell'unità abitativa oggetto del presente procedimento è stata desunta dalla visura catastale. Gli interessati possono prendere visione dell'appartamento concordando il sopralluogo come previsto al successivo paragrafo 7).

L'unità immobiliare viene locata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza dotazione alcuna di arredi e/o attrezzature, con tutte le accessioni, pertinenze e servitù esistenti alla data di assegnazione.

Lo stato di manutenzione sarà quello risultante al momento della consegna senza che possano essere fatte valere eccezioni o riserve di sorta.

Il rapporto sarà regolato secondo le modalità e condizioni contenute nello "**schema di contratto**" allegato sub 1) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammesse solamente le offerte di coloro che attestino di possedere, in quel momento, i seguenti requisiti:

- a) residenza nella Provincia di Verona ovvero svolgimento dell'attività lavorativa nella Provincia di Verona, in regola con le norme che disciplinano il lavoro dipendente od autonomo o altre tipologie di rapporto di lavoro;
- b) essere titolare di un reddito di provenienza certa e documentabile la cui entità dovrà essere complessivamente pari ad almeno un triplo del valore del canone annuale indicato a base d'asta; in alternativa, disporre di idonee garanzie, quali fidejussione di soggetto titolare di reddito di



provenienza certa e documentabile complessivamente pari ad un triplo del valore del canone annuale a base d'asta. Si precisa che: il reddito lordo, in entrambi i casi menzionati, deve risultare percepito nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dipendente o autonomo oppure altre tipologie di lavoro atipico;

- c) non aver commesso reati, nei dieci anni precedenti, per i quali sia stata emessa sentenza passata in giudicato, di condanna ovvero applicazione della pena ex art. 444 cpp, per delitti dolosi, con pena superiore agli anni due, compiuti contro il patrimonio, contro la persona, nonché violazione del DPR 309/1990, della Legge 75/1958 e dell'art. 416 bis cp.

È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'immobile locato.

3. CAUSE D'ESCLUSIONE

Pena esclusione,

- non sono ammesse offerte inferiori al canone indicato quale base d'asta;
- è fatto divieto di presentare offerte in forma congiunta;

Inoltre, non è consentita la presentazione, da parte di un unico soggetto, di più offerte per la locazione del medesimo immobile pena l'esclusione dell'offerente dalla gara in relazione a tutte le offerte svolte.

Qualora più soggetti abbiano presentato la migliore offerta di pari importo per il medesimo immobile, si procederà all'assegnazione nel seguente ordine:

- a) maggiori carichi familiari;
- b) maggior reddito;

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Chiunque voglia partecipare all'assegnazione in locazione dell'unità immobiliare in oggetto dovrà far pervenire, **entro e non oltre le ore 12.00 del 19/02/2024, pena esclusione.** al seguente indirizzo: **I.C.I.S.S. Istituti Civici di Servizio Sociale – Ufficio Segreteria Protocollo, via Carso n° 9, 37124 Verona** il plico contenente l'offerta redatta sul modello allegato sub 2) e corredata del documento d'identità del sottoscrittore.

Il recapito del plico potrà essere eseguito a mano, da soggetto incaricato; in tal caso farà fede il timbro del Protocollo degli Istituti e verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza l'obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione.

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: ***“OFFERTA PER LA LOCAZIONE DI APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO A LIBERO MERCATO – NON APRIRE***; la busta dovrà contenere l'offerta redatta, esclusivamente sul modello allegato sub 2) debitamente firmata e corredata del documento d'identità del sottoscrittore.

5. APERTURA DELLE OFFERTE

Il giorno 20 febbraio 2024 alle ore 12:00, presso la sede legale-amministrativa degli I.Ci.S.S. in Verona, via Carso n. 9, nella sala del Consiglio ubicata al piano primo, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste ed alla conseguente individuazione della migliore offerta.



6. VERIFICHE E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima di stipulare il contratto di locazione si procederà nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2).

Gli Istituti si riservano, inoltre, la facoltà di chiedere ulteriori informazioni nei confronti dell'aggiudicatario qualora il prezzo offerto appaia anomalo in relazione al valore di mercato dell'immobile, nonché alle possibilità reddituali accertate a seguito di verifica della documentazione.

Qualora dall'esito delle verifiche condotte dall'Ente si accerti la mancanza dei requisiti richiesti e, in particolare, il reddito documentato dall'aggiudicatario risulti inidoneo a garantire il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, non si darà luogo alla stipula del contratto di locazione.

Si procederà, quindi, a scorrere la graduatoria e, dopo aver esperito l'analoga verifica, il contratto verrà concluso con il concorrente che abbia presentato la successiva migliore offerta e ciò sino all'esaurimento della graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è, in ogni caso, subordinata all'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione ed al versamento di deposito cauzionale di importo pari a tre mensilità del canone di locazione offerto dall'aggiudicatario, pena revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto di locazione sarà intestato all'offerente e l'immobile dovrà essere destinato, esclusivamente, ad uso di abitazione di quest'ultimo e delle persone indicate come conviventi, che comunque resteranno estranee al rapporto con gli I.Ci.S.S.

7. INFORMAZIONI

Gli Istituti si riservano il diritto, a loro insindacabile giudizio, di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta conveniente per l'Ente;
- b) di sospendere o reindire la presente procedura;
- c) di non pervenire alla stipula del contratto relativo alla presente procedura.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore degli Istituti, dott.ssa Maria Zivelonghi.

Ogni eventuale informazione e/o istanza di sopralluogo potrà essere richiesta rivolgendosi agli I.Ci.S.S. Istituti Civici di Servizio Sociale, via Carso n° 9 – 37124 Verona, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (telefono 045 8379911 – fax 045 8379900 email: direzione.iciss@iciss.vr.it)

Il presente bando e allegati sono reperibili presso predetta sede oppure sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.iciss.vr.it L'ente non effettua la trasmissione della documentazione.

Verona, 02/02/2024

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Zivelonghi

Allegati: (disponibili sul sito www.iciss.vr.it)

- 1. schema di contratto;
- 2. modulo offerta;
- 3. planimetrie catastali.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO

Ai sensi dell'art. 2, comma n°1 della legge 9 dicembre 1998, n°431

Tra

I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale con sede in Verona – Via Carso n. 9 – C.F. 93088340232 – p.iva 02582490237 – email protocollo@pec.iciss.vr.it, di seguito denominati anche "locatore", in persona del nata a (c.f.) autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto con Delibera n..... del, esecutiva ai sensi di legge, entrambi d'immediata esecutività;

E

Il Sig (di seguito denominato, anche, "conduttore") nato a il, residente a in via (c.f.) identificato mediante C.I. n. rilasciata dal Comune di in data

Premesso

- che I.Ci.S.S. hanno in proprietà l'immobile sito nel Comune di Verona, Piazzetta Scala n. 4;
- al piano terzo di tale palazzina, al numero civico 4, è ubicato un appartamento a destinazione civile abitazione, identificato al NCEU del Comune di Verona al fg. 162, particella 354, sub, zona 1, classe categoria A2 consistenza catastale di mq, rendita catastale €, classe energetica ".....", prestazione energetica globale/mc annui;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il locatore concede in locazione ad uso abitativo al conduttore che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in, il tutto ben noto alla parte conduttrice. La parte conduttrice dichiara di aver ricevuto dalla parte locatrice l'attestato di qualificazione energetica.

Dati catastali:

1 - DURATA: la durata della locazione è stabilita in anni quattro con decorrenza dal e con scadenza al Il contratto si rinnoverà ex legge, alla scadenza, per un periodo di quattro anni, salvo quanto previsto al successivo art. n°2.

2 - DISDETTA ALLA PRIMA SCADENZA: il locatore ha facoltà di dare disdetta al presente contratto di locazione, in occasione della prima scadenza sopra indicata, e con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

- a) quando intenda destinare l'immobile ad uso proprio o dei propri familiari ai sensi dell'art. n°3, lettera "a" della legge 431/98;
- b) quando, senza che si sia verificata alcuna successione legale, ex art. 6 L. 392/78, nel contratto di locazione il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
- c) quando il locatore, non avendo la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione, intenda vendere l'immobile locato a terzi. In tale ipotesi è riconosciuto al conduttore un diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità previste dagli artt. 38 e 39 della legge 27.07.1978 n°392;
- d) qualora il locatore intenda eseguire le opere di cui all'art. 3 lett. d) e lett. e) della Legge 9 dicembre 1998 n°431. In detta ipotesi è riconosciuto al conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 40 della Legge 27 luglio 1978 n°392, nel caso in cui il locatore conceda nuovamente in locazione l'immobile al termine dei lavori.

3 - DISDETTA ALLA SECONDA SCADENZA: ciascuna delle parti ha facoltà di rinunciare al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

4 - RINNOVO ALLA SECONDA SCADENZA: in mancanza della comunicazione di cui al precedente punto 3, alla seconda scadenza del contratto, lo stesso si intende rinnovato di ulteriori quattro anni alle medesime condizioni se ciascuna delle parti non attiva la procedura per il rinnovo a nuove condizioni.

5 - PROCEDURA DI RINNOVO: alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la disdetta del presente contratto, comunicando all'altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza di risposta della parte interpellata entro 60 giorni, a mezzo raccomandata, o in mancanza di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

6 - RECESSO DEL CONDUTTORE: il conduttore avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal

presente contratto con un preavviso di sei mesi a mezzo lettera raccomandata A/R.

7 - CANONE: il canone annuo di locazione viene consensualmente determinato tra le parti in euro che il conduttore si obbliga a corrispondere in numero 12 di uguali rate anticipate ciascuna di euro entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario da versarsi su c/c bancario intestato a

8 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE: il canone sarà annualmente aggiornato, senza necessità di richiesta del locatore, nella misura massima consentita dalla legge della variazione ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferita al mese precedente a quello di inizio locazione.

9 - ONERI ACCESSORI: Sono interamente a carico del conduttore le spese e gli oneri tutti relative a luce, acqua, riscaldamento, aria condizionata, telefono, la tassa comunale sul ritiro dei rifiuti solidi urbani

10 - DEPOSITO CAUZIONALE: A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di Euro pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni, che verrà restituita alla scadenza del contratto previa verifica dello stato dell'immobile, e sempre che i conduttori abbiano adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il mancato pagamento anche di una sola rata del canone e degli oneri accessori, decorsi trenta (30) giorni dalla scadenza pattuita, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (importanza dell'adempimento) e dell'art. 5 L. 392/78 (inadempimento del conduttore).

12 - STATO LOCATIVO: il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile locato e di riceverlo in consegna in buono stato locativo, ed idoneo all'uso convenuto, salvo prova contraria da fornirsi entro giorni otto dall'inizio della locazione. Il conduttore si impegna a restituirlo al termine della locazione nello stato in cui è stato consegnato, quindi completamente ritinteggiato di bianco, salvo deperimento per l'uso normale, pena il risarcimento dei danni, e ad eseguire tutte quelle opere manutentive che si rendono necessarie per mantenere in buono stato l'unità immobiliare.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il conduttore prende atto che l'art. 11, comma 2 del D.P.R. 412 del 26.8.1993, stabilisce che: "Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12 dell'anzidetto D.P.R.". Tali obblighi e responsabilità si intendono estesi all'impianto autonomo a gas per la fornitura dell'acqua calda igienico sanitaria.

13 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E MODIFICHE: a) l'immobile è locato ad uso esclusivo di abitazione del conduttore che si impegna a non mutare la destinazione anche solo parzialmente o temporaneamente; b) il conduttore si impegna altresì a non apportare alcuna modifica all'immobile ed agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. La violazione di tali clausole determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. Gli eventuali miglioramenti o addizioni autorizzati dal locatore in forma scritta resteranno acquisiti sull'unità immobiliare senza che sia dovuto al conduttore alcun compenso, salvo patti contrari risultanti per iscritto.

14 - SUBLOCAZIONE – COMODATO – CESSIONE DI CONTRATTO: il conduttore non potrà sublocare, né cedere in comodato, totalmente, né parzialmente l'immobile, né cedere a terzi il contratto senza il consenso scritto del locatore. L'inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

15 - RIPARAZIONI ORDINARIE: le riparazioni di cui all'art. 1576 C.C. (mantenimento della cosa in buono stato locativo) e 1609 C.C. (piccole riparazioni a carico dell'inquilino) sono a carico del conduttore, così come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti ed ai servizi. Non provvedendovi tempestivamente il conduttore, potrà provvedervi il locatore ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro trenta (30) giorni dall'avvenuta riparazione. Quando l'immobile locato abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso scritto al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

16 - ESONERO DI RESPONSABILITA': il conduttore esonera espressamente il locatore per ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli dal fatto doloso o colposo o da omissione di altri condomini o inquilini dello stabile, compreso il portiere, di terzi in genere, e segnatamente per furti.

17 - VISITE: il locatore potrà visitare o far visitare l'immobile durante la locazione per constatarne lo stato di manutenzione o conservazione, previo accordo con il conduttore. Nel caso il locatore intendesse vendere l'immobile locato, il conduttore, sin d'ora, si obbliga a consentire la visita

dell'immobile al locatore o ad agenzie immobiliari dallo stesso incaricate per la vendita nei giorni stabiliti tra tutte due le parti. In modo analogo si obbliga il conduttore nei confronti di nuovi aspiranti inquilini dalla data del ricevimento della disdetta da parte di una delle parti.

18 - ELEZIONE DI DOMICILIO: il conduttore elegge domicilio nell'immobile locato a tutti gli effetti del presente contratto e per la durata dello stesso, salvo comunicazione di cambio domicilio a mezzo lettera raccomandata a/r, per qualunque contestazione, comunicazione e notifica giudiziale.

19 - REGISTRAZIONE E BOLLI: L'imposta di registrazione del presente contratto sarà a carico in parti uguali dei contraenti, così come le successive scadenze, con onere per il locatore di provvedere agli incombeni nei termini di legge; mentre le spese relative alle marche da bollo da apporre al presente contratto saranno a totale carico del conduttore. Il versamento entro i termini di legge della tassa relativa all'eventuale risoluzione anticipata del contratto oggi stipulato sarà a carico del conduttore.

20 - MODIFICHE: qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare sempre da atto scritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla legge 09.12.1998 n°431, alla legge 27.07.1978 n°392 ed agli articoli 1571 e seg. del Codice Civile.

21 - FORO COMPETENTE: resta convenuto che, in caso di controversia, il Foro competente sarà quello di Verona.

22 - AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA: il locatore si impegna ad effettuare alle Autorità di Pubblica Sicurezza le comunicazioni di legge.

Parte locatrice e parte conduttrice si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs 196/2003).

Letto, approvato da entrambe le parti e firmato per accettazione in Verona il

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. le parti approvano specificamente i seguenti articoli: 8 (aggiornamento canone), 9 (oneri accessori), 10 (deposito cauzionale), 11 (risoluzione del contratto), 13 (mutamento di destinazione), 14 (sublocazione – comodato – cessione contratto), 16 (esonero responsabilità).

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

.....

.....

OFFERTA

per la locazione dell'appartamento sito in Verona, piazzetta Scala n. 4, identificato al sub 12)

...l... sottoscritt...
 nat... a il - Cod.Fisc.
 residente a, in Via n. cap
 telefono PEC

DICHIARA

- 1) di aver preso visione di tutto quanto previsto nell'Avviso I.Ci.S.S. del _____, P.G. _____, che si ha per integralmente conosciuto e accettato, e di aver altresì preso visione della situazione in cui si trovano gli immobili;
- 2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura indicati al paragrafo 2) dell'Avviso sopra richiamato e precisamente:
 - a) di essere residente nella Provincia di Verona ovvero di svolgere l'attività lavorativa nella Provincia di Verona, in regola con le norme che disciplinano il lavoro dipendente od autonomo o altre tipologie di lavoro;
 - b) di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - ☐ titolare di un reddito di provenienza certa e documentabile e di importo lordo complessivo pari ad almeno il triplo del valore del canone annuale a base d'asta (il relativo importo è riportato in tabella in corrispondenza di ciascun immobile al paragrafo 1 dell'avviso sopra richiamato)
ovvero
 - ☐ in possesso di idonee garanzie, quali essere titolare di un reddito di provenienza certa e documentabile e di importo lordo complessivo pari ad almeno il triplo del valore del canone annuale a base d'asta (il relativo importo è riportato in tabella in corrispondenza di ciascun immobile al paragrafo 1 dell'Avviso sopra richiamato);
 - c) di non avere commesso reati, nei dieci anni precedenti, per i quali sia stata emessa sentenza passata in giudicato, di condanna ovvero di applicazione di pena ex art. 444 cpp, per delitti dolosi con pena superiore a 2 anni compiuti contro il patrimonio, contro la persona, nonché in violazione del D.P.R. 309/90, della L. n. 75/58 e dell'art. 416 bis cp.
- 3) che intende occupare l'immobile con le persone di seguito indicate:

COGNOME/NOME	CODICE FISCALE

4) di offrire il seguente canone mensile di locazione € _____ (euro
_____)

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di corrispondere, in caso di aggiudicazione, il canone offerto e di sottoscrivere il contratto di locazione redatto sulla base del contratto tipo in uso agli I.Ci.S.S. per gli immobili a libero mercato;
- di essere consapevole e di accettare che in caso di aggiudicazione dovrà corrispondere oltre al canone di locazione offerto anche le spese condominiali e gli oneri accessori;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato, sottoscritto.

Verona, li

Firma

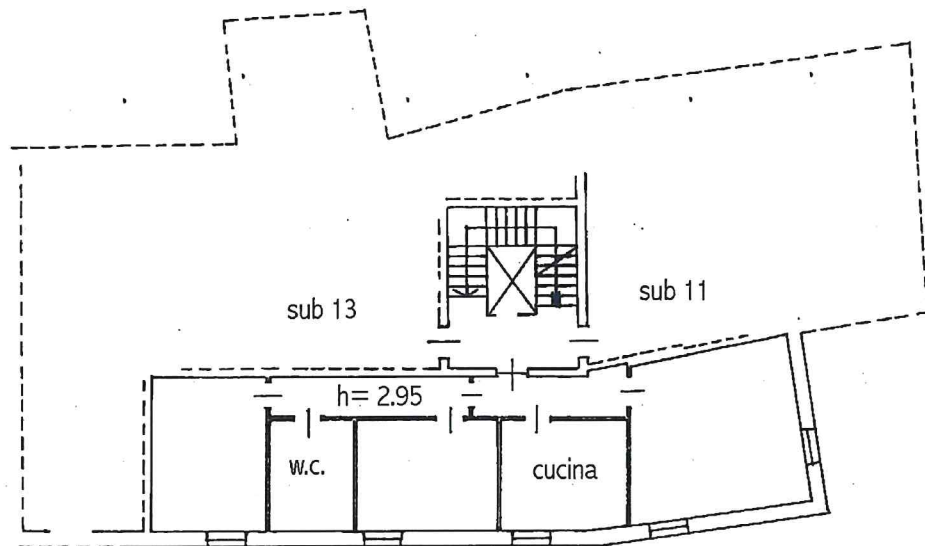
Allegato: copia del documento d'identità in corso di validità

MODELLO DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA CON LA DITURA:

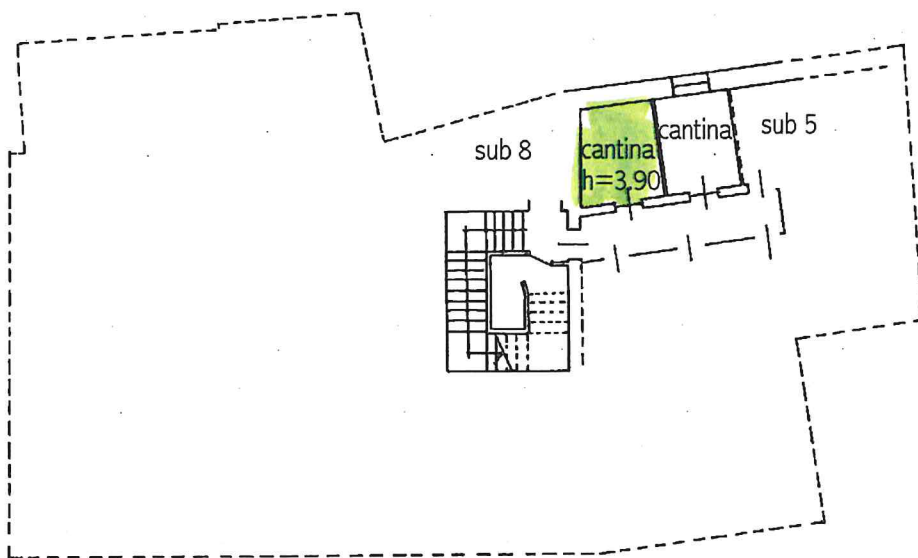
"OFFERTA PER LA LOCAZIONE DI APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO A LIBERO MERCATO – NON APRIRE"

LA BUSTA DOVRA' RIPORTARE ANCHE IL NOMINATIVO E L'INDIRIZZO DEL MITTENTE

ALEGATO 3)



PIANO TERZO



PIANO SCANTINATO